

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: aus_fe
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000293
DATA: 30/12/2021 16:54
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI FORNITURA CON I POLIAMBULATORI E GLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE – TRIENNIO 2021-2023

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Ciotti Emanuele - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Gualandi Anna - Direttore Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- DIREZIONE SANITARIA
- UO CONTROLLO DIREZIONALE E STATISTICA
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE


DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|---------------------------------------|--|--|
| DELI0000293_2021_delibera_firmata.pdf | Calamai Monica; Ciotti Emanuele; Gualandi Anna | 1287698864C734CFD8B1DF6209F6C0594973FB4540CC6D05D5B5B4BA607C0ABB |
| DELI0000293_2021_Allegato1.pdf | | AFE4F4059C6F09779D8BA3AB5ED39DC3E63921515D8443984CA27CA5DAF4105F |
| DELI0000293_2021_Allegato2.pdf | | F4BADD75610CF829B74A88543DF95DF9763C26C565D4DE838BADEBD9590F3348 |
| DELI0000293_2021_Allegato3.pdf | | E51C6ABEF51167A3B44051BFF3017F703FB8385409BA4703EC5ACBC09BD34110 |
| DELI0000293_2021_Allegato4.pdf | | 8621BB6D85D760837F78A869013AB8F291EC83024D7AEF7E81E821DD75CDAE15 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| DELI0000293_2021_Allegato5.pdf: | | C9ECBF2406F2501009788EE0E67C785C DA5AF244C1FEB5273563A80D1BB4AD16 |
| DELI0000293_2021_Allegato6.pdf: | | 7407C7BFF8C8E16DAD423ED6147CFBE B8EDD37EFD31EF1305D1A896DED97EC 54 |
| DELI0000293_2021_Allegato7.pdf: | | C6447871601225D3DF879FFD7A04DFD18 42792A13AA82C67E79FD77B54CCE1C9 |
| DELI0000293_2021_Allegato8.pdf: | | 0D6F6691B7E45AF740120A9AED1F5DDB 5D6F6F976EB622ACD405E1DCCA6F0D31 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI FORNITURA CON I POLIAMBULATORI E GLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE – TRIENNIO 2021-2023

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore Amministrativo, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento.

Richiamato l'art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., che disciplina le regole per la stipula di accordi di fornitura tra gli enti del servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate e che le successive norme di cui agli artt. 8 sexies e octies definiscono i criteri di remunerazione delle medesime e il regime dei controlli;


Evidenziato che nel territorio della provincia di Ferrara sono presenti le strutture private accreditate, Ciemme Srl e MTL Sas, con le quali da diversi anni sono in essere contratti di fornitura per l'erogazione di prestazioni a favore della popolazione ferrarese, offrendo pertanto un importante contributo assistenziale alle strutture ospedaliere e territoriali pubbliche provinciali;

Considerato, inoltre, che nel tempo sono stati siglati accordi contrattuali con alcune strutture private accreditate ubicate al di fuori del territorio provinciale ed, in particolare, con la società Elside di S. Giovanni in Persiceto e Medipass, per gli ambulatori ubicati nelle zone limitrofe alla provincia di Ferrara;

Richiamata la normativa emergenziale emanata per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, in particolare il DL 18/2020, che prevede diverse opportunità di collaborazione tra gli enti del servizio sanitario nazionale e le strutture private al fine di fronteggiare la diffusione del virus;

Richiamati altresì gli accordi perfezionati tra la Regione Emilia Romagna ed ANISAP per far fronte all'emergenza pandemica e le relative indicazioni applicative, tra i quali particolare rilievo assume l'accordo di cui alla DGR 849/2020, che integra i contenuti dell'accordo Regione Emilia Romagna-ANISAP di cui a precedente DGR 167/2019;

Visti gli schemi di contratto relativi al triennio 2021-2023, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenenti le specificità e le caratterizzazioni prestazionali di ciascuna struttura e redatti sulla base dei testi consolidati in azienda;



Ritenuto necessario prevedere che gli effetti assistenziali ed economici degli accordi debbano essere riferiti al triennio 2021-2023, previo aggiornamento annuale dell'attività commissionata e del corrispondente valore economico, fatte salve, sia per la parte normativa che per quella economica, le diverse e successive determinazioni regionali che eventualmente dovessero intervenire nel corso della durata dei contratti;

Dato atto che gli oneri derivanti dai presenti accordi sono da iscrivere al conto economico 1053300101 "Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti" del bilancio 2021 e che di essi si è tenuto e si terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione degli anni di riferimento;

Dato atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente";

Atteso che il Direttore proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza;

Dellibera

1) Di approvare gli allegati schemi di accordo contrattuale con i poliambulatori e gli altri soggetti privati accreditati provinciali ed extraprovinciali per le attività di assistenza specialistica ambulatoriale, a valere per il triennio 2021-2023, dando atto che gli effetti dei medesimi potranno essere estesi anche oltre la scadenza per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione dei nuovi accordi e dando altresì atto che le strutture interessate a tali accordi sono le seguenti:

Società Ciemme, per il Poliambulatorio di Mesola, il Poliambulatorio Vitalis di Ferrara e il Poliambulatorio di S. Agostino;

Società Elsida, per il Poliambulatorio di S. Giovanni in Persiceto;

Società Medipass, per i Poliambulatori di Pieve di Cento, Molinella, S. Pietro in Casale, Crevalcore e Casalecchio di Reno;

Società MTL, per lo Studio Odontoiatrico di Mesola.

2) Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da imputare al conto economico 1053300101 "Specialistica da Convenzionati esterni della Regione per residenti" del bilancio 2021 e che di essi si è tenuto e si terrà conto in sede di redazione del bilancio di previsione degli anni di competenza.

3) Di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, al Responsabile Unico per l'Accesso, al Controllo Direzionale e Statistica, alla Direzione Amministrativa del Dipartimento Cure Primarie e al Collegio Sindacale.



4) Di dare atto che il presente provvedimento inquadrato nella tipologia di procedimento di cui all'art. 23 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione "Provvedimenti" presente nella sezione di I livello denominata "Amministrazione Trasparente".

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Alberto Fabbri

**CONTRATTO DI FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023**

Il presente contratto viene stipulato fra

L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA, con sede legale a Ferrara, via Cassoli n. 30 , C.F. e P. IVA 01295960387, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Monica Calamai

e

la Società MTL s.a.s. di Tommaso Lucci presso la struttura accreditata di Mesola con sede legale in Mesola, via Gramsci n. 32, CF/PI 01572570388, nella persona dell'Amministratore Tommaso Lucci , che agisce in qualità di amministratore unico

e sarà valevole per il triennio 2021-2023, riguardando la fornitura di prestazioni di specialistica ambulatoriale di:

- odontostomatologia e ortodonzia;

a cittadini residenti nella Provincia di Ferrara, da erogarsi nella sede di Mesola.

PREMESSO QUANTO SEGUE

Considerato che la Struttura MTL s.a.s. - Ambulatorio Odontoiatrico di Mesola (FÉ) - opera in regime di accreditamento istituzionale ottenuto con DGR n. 6007 del 20/5/2012, e che in data 25/7/18 con prot. PG/2018/0513923 è stata trasmessa ai competenti Uffici Regionali una domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO, che con Nota RER prot. PG/2018/521250 è stata giudicata formalmente valida, si formalizza il presente accordo, in conformità alla normativa di cui:

1. all'art. 8 quinquies - comma 2° del Decreto Legislativo n. 229/99 "NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1988, N° 419" e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale la Regione e le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private ed i professionisti accreditati finalizzati all'erogazione di prestazioni assistenziali;
2. alla delibera di Giunta Regionale n. 426 del 1° Marzo 2000 ad oggetto "LINEE GUIDA E CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI E LA STIPULA DEI CONTRATTI";
3. all'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private (ANISAP) in materia di Assistenza Specialistica Ambulatoriale - Quadriennio 2018-2021 recepito con DGR n. 167 del 4/2/2019;
4. alla DGR N. 2678 del 20/12/2004 di approvazione del programma "ASSISTENZA ODONTOIATRICA NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROGRAMMA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEI LEA E LA DEFINIZIONE DI LIVELLI " e successiva DGR n. 374 del 27/03/2008 volta a garantire uniformità ed omogeneità nell'offerta dei servizi odontoiatrici su tutto il territorio regionale, definendo la tipologia delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti ai suoi cittadini, nonché le forme e le modalità di partecipazione alla spesa da parte degli utenti;

5. alle delibere e determinazioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle attività di controllo e di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 ed in particolare della DGR n. 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza Covid-19. Modifica alle deliberazioni di giunta regionale n. 368/2020" e della DGR n. 849 del 13.07.2020 avente ad oggetto "Approvazione accordo integrativo dell'accordo già sottoscritto con Anisap Emilia-Romagna, di cui alla propria deliberazione n. 167/2019".
6. alla DGR 1770/2021 "Linee di programmazione e finanziamento delle aziende sanitarie per l'anno 2021".
7. alla DGR 344/2020." e alla DGR n° 404 del 27.04.2020 avente ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza covid-19. modifica alla deliberazione di giunta regionale n. 368/2020 e dalla Circ. 2/2020"

Le parti firmatarie del presente Accordo condividono i seguenti obiettivi:

- sviluppo della collaborazione pubblico-privato nell'ambito della pianificazione sanitaria territoriale, per favorire un rapporto sinergico volto a garantire equità dell'offerta distrettuale ai propri assistiti;
- rispetto dei limiti di spesa programmati dalla Regione;
- garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- salvaguardia del principio di libera scelta del luogo di cura;
- appropriatezza e razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili.

Si ritiene pertanto di definire la committenza oggetto del presente Accordo così come indicato nei seguenti articoli:

ART. 1 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni di visita odontoiatrica è riservato a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza dell'Azienda Usl di Ferrara. L'accesso è soggetto alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale.

Per gestire la corretta presa in carico del paziente (erogazione di prestazioni successiva alla prima visita), poiché la struttura MTL non è titolata al possesso del ricettario nazionale, il codice dell'impegnativa del medico di base relativo alla prima visita rimarrà di riferimento, per espletare il corretto debito informativo del flusso ASA della Regione, ai sensi del Disciplinary tecnico della Circolare 2 del 16/02/2011 "Integrazioni alla Circolare Regionale n. 9 del 28/11/2008".

L'accesso alle cure odontoiatriche è garantito solo a coloro che rientrano nelle tipologie di vulnerabilità sanitaria e sociale di cui alla DGR n. 2678/2004 e n. 374 del 27/03/2008 citate in premessa alla quale la Struttura dovrà fare riferimento nello stabilire la quota di partecipazione alla spesa.

A seguito della prima visita, verrà consegnato al paziente il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi e dovrà essere concordata con l'utente l'eventuale rateizzazione del pagamento senza applicazione di interessi.

Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino saranno incassate direttamente dalla Struttura che dovrà fornire agli utenti specifica ricevuta di pagamento per gli usi previsti dalle normative.

Nell'ambito dell'assistenza protesica, il costo dei manufatti dovrà essere uguale a quello applicato ai manufatti forniti direttamente dall'Azienda Usl tramite i propri servizi odontoiatrici, ed è indicato nella scheda allegata, parte integrante del presente accordo: "MTL – PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI – SCHEDA PAZIENTE".

La scheda andrà compilata per ogni paziente che usufruirà delle prestazioni ivi specificate e dovrà essere allegata alle fatture relative ai manufatti protesici; tali fatturazioni dovranno essere tenute separate da quelle relative alle prestazioni odontoiatriche.

Per i pazienti tenuti al pagamento del manufatto, la struttura fatturerà direttamente all'utente, mentre per i pazienti che ricadono nelle categorie esentate, la fatturazione dovrà essere indirizzata all'Azienda Usl di Ferrara.

1.1 AGENDE DI PRENOTAZIONE

Preso atto che dal 2006, con la Legge Finanziaria ed il relativo Piano di contenimento dei tempi d'attesa, è stato introdotto il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, Società MTL s.a.s. si impegna ad una gestione efficiente delle agende e, quindi, a fornire la programmazione delle agende a cadenza mensile con una profondità temporale di almeno 6 (sei) mesi. Al fine di garantire un governo dell'offerta senza soluzioni di continuità, l'Azienda USL, in caso di mancata presentazione/proiezione delle agende da parte di Società MTL s.a.s., provvederà a mantenere aperte le stesse, programmando i posti secondo la prenotazione relativa all'ultimo mese oggetto di offerta.

La responsabilità della gestione degli utenti prenotati e delle eventuali variazioni è a carico di Società MTL s.a.s..

1.2. SICUREZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

MTL s.a.s. si impegna a osservare le regole e le indicazioni definite dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 404/2020 per la ripresa delle attività dopo la sospensione disposta in occasione dell'emergenza Covid-19 e successive indicazioni regionali (vedi Circolare 2/2020).

1.3 ADEGUAMENTI INFORMATICI

In accordo alla normativa nazionale (Art. 11 D.L. 34/2020) e agli indirizzi regionali (V. da ultimo Nota Prot. 628991 del 30.09.2020), Società MTL s.a.s. si impegna a completare (e mantenere) l'integrazione sulla Rete Regionale Sole. Gli adeguamenti dovranno comprendere:

1. i flussi di alimentazione del FSE;
2. la verifica dell'operatività di tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale

Al fine di verificare l'effettivo volume di prestazioni erogate si richiede a Società MTL s.a.s. di implementare il ritorno dell'erogato attraverso il sistema CUP.

ART. 2. PRESTAZIONI

Le prestazioni odontoiatriche dovranno essere fornite con garanzia di continuità assistenziale mediante la "presa in carico del paziente" secondo le indicazioni della DGR n. 2678 del 20/12/2004 che regola le modalità dell'assistenza odontoiatrica nella regione Emilia-Romagna.

Le prestazioni che verranno fornite dalla struttura della Società MTL sono quelle indicate nelle tabelle di seguito riportate di cui al nomenclatore tariffario DGR n. 1906 del 19/12/2011.

| ODONTOIATRIA PEDIATRICA /ORTODONZIA | |
|---|----------------|
| Descrizione Prestazione | tariffa |
| 89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE | 23,00 |
| 89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO | 18,00 |
| 23.01-ESTRAZIONE DENTE DECIDUO | 21,00 |
| 23.09 - ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE | 43,00 |
| 23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici) | 48,00 |
| 23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici) | 72,00 |
| 23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO | 200,00 |
| 237101 - APICIFICAZIONE (PER SEDUTA) | 16,00 |
| 23.71.1 - TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO | 43,00 |
| 23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO | 86,00 |
| 241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE | 21,00 |
| 24.39.1-LEVIGATURA RADICI | 43,00 |
| 96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO | 29,00 |
| 96.54.2-SIGILLATURA SOLCHI E FOSSETTE | 21,00 |
| 87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma) | 8,40 |
| CURE ORTODONTICHE | |
| 24.70.1 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI | 139,00 |
| 24.70.2 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI | 139,00 |
| 24.70.3 - TRATT. ORTODONTICO CON APPARECCHI ORTOPEDICO FUNZIONALI | 139,00 |
| 24.80.1 - RIPZ APPARECCHIO ORTODONTICO | 32,00 |

| ODONTOIATRIA ADULTI | |
|---|---------|
| Descrizione Prestazione | tariffa |
| 89.7B.5 - PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE | 23 |
| 89.01.E - VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA / MAXILLOFACCIALE DI CONTROLLO | 18 |
| 23.09-ESTRAZIONE DENTE PERMANENTE | 43 |
| 23.11-ESTRAZIONE RADICE RESIDUA | 43 |
| 232001 - INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO DELLA POLPA E OTTURAZIONE PROVVISORIA | 14 |
| 23.20.1 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (2 superfici) | 48 |
| 23.20.2 - RICOSTRUZIONE DENTE CON OTTURAZIONE (3 o piu'superfici) | 72 |
| 23.3 - RICOSTRUZIONE DENTE CON INTARSIO | 200 |
| 23.71.1 -TRP CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO | 43 |
| 23.71.2 - TRP CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO | 86 |
| 23.73-APICECTOMIA | 86 |
| 241901 - TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE | 21 |
| 96.54.1 - ABLAZIONE TARTARO | 29 |
| 96.54.3 - CURA STOMATITE, GENGIVITE, ALVEOLITE | 14 |
| 87.12.2 - ALTRA RX DENTARIA (radiografia endorale 1 radiogramma) | 8,4 |
| 23.43.1 - INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE | 155 |
| 23.43.2 - ALTRA INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE | 98 |
| 23.43.3 - INSERZIONE DI PROTESI PROVVISORIA | 20 |
| 23.49.1 - ALTRA RIPARAZIONE DENTARIA | 43 |
| 99.97.2 - TRATTAMENTI PER APPLICAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE | 21 |

ART. 3. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO

Il complesso delle prestazioni specialistiche erogate di cui all'articolo precedente, dovrà essere contenuto entro il valore massimo del budget assegnato, da ritenersi quale limite invalicabile a carico dell'Azienda USL.

Il valore economico massimo invalicabile del complesso delle prestazioni erogabili a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale aziendale è fissato in **€ 58.800 al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti** incassati dalla struttura e che rappresenteranno un anticipo sui pagamenti dell'Azienda.

Il budget suddetto, ripartito indicativamente in € 21.325,00= per Odontoiatria pediatrica ed ortodonzia ed € 37.475,00= per Odontoiatria adulti, in accordo tra le parti potrà essere modificato nella sua composizione nel limite del tetto economico complessivo.

L'importo concordato potrà subire revisioni qualora intervenissero disposizioni legislative al riguardo o in seguito a variazione della domanda di prestazioni oggetto del contratto che saranno comunque comunicate dal RUA con una formale richiesta di incremento del volume di prestazioni erogate.

In relazione a quanto stabilito nell'accordo Regione-Anisap di cui a DGR n. 849/2020, MTL è autorizzata per l'anno 2021 a fatturare una quota aggiuntiva di € 3,50 da rendicontare separatamente su base mensile in base al numero delle prestazioni erogate. Tale maggior onere rientra nel budget di cui al capoverso precedente

ART. 4 CONTROLLI SANITARI

L'Azienda Usl si riserva di effettuare i controlli atti a verificare la qualità, la congruenza e l'appropriatezza delle prestazioni rese in relazione alle indicazioni regionali in materia.

Al fine di perseguire una più efficace tutela della salute attraverso il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni, l'Azienda USL si impegna ad eseguire controlli anche sull'attività di specialistica ambulatoriale. I controlli consistono in una verifica di congruità tra le prestazioni inserite nel flusso informativo ASA (attività specialistica ambulatoriale) e quelle effettivamente effettuate e refertate (risultanze cartacee presente nella struttura ambulatoriale).

La definizione del campione di prestazioni da sottoporre a controllo viene effettuata trimestralmente e può comprendere le prestazioni erogate in una o più giornate per trimestre.

L'Azienda USL esegue il controllo della sede di prenotazione delle prestazioni verificando che siano state prenotate tramite CUP o che sia motivata la diversa modalità di prenotazione.

L'Azienda Usl si riserva le necessarie verifiche in relazione all'appropriatezza delle prestazioni erogate.

Per ogni prestazione l'Azienda USL controlla la presenza dei seguenti documenti:

- richiesta del MMG;
- prenotazione CUP;
- referto della prestazione specialistica erogata;
- consenso al trattamento dei dati.

4.1 Esito dei controlli

In caso di carenze relative alla corretta tenuta della documentazione sanitaria e amministrativa, come la mancanza della firma (digitale se previsto o autografa), presenza di firma autografa illeggibile e non riconducibile al professionista o mancanza del timbro del professionista (quando previsto), laddove non si provveda a sanare le situazioni deficitarie entro il termine assegnato dall'organo verificatore, l'importo tariffato non sarà riconosciuto.

ARTICOLO 5 - ADESIONE AL SISTEMA PagoPA®

MTL s.a.s., come indicato all'articolo 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n.82/2005, si impegna a aderire al protocollo operativo del sistema PagoPA® sia per l'incasso del pagamento che per la gestione della programmazione e gestione delle agende e delle prestazioni.

ART. 6. PAGAMENTI

Le fatture indirizzate all'Azienda USL dovranno essere distinte tra:

- PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE;
- MANUFATTI PROTESI.

L'importo fatturato relativo alle prestazioni odontoiatriche verrà corrisposto secondo le tariffe previste dal nomenclatore tariffario della Regione Emilia-Romagna.

Il soggetto contraente si impegna ad assolvere l'obbligo informativo nei confronti della Regione, così come previsto dalle circolari regionali n° 9 del 28/11/2008 e n° 2 del 16/2/2011.

Soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorreranno a determinare gli importi dei pagamenti relativi alle prestazioni odontoiatriche.

Le fatture dei manufatti dovranno sempre essere accompagnate dalle relative schede come precisato all'art. 1 del presente Accordo.

Entrambe le tipologie di fatture verranno riconosciute fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa di cui al precedente articolo 3.

Il controllo e la successiva liquidazione delle prestazioni avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, fatto salvo l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC e certificato di regolarità fiscale).

Debiti informativi

MTL s.a.s. si impegna a garantire l'assolvimento di tutti i debiti informativi disposti a livello regionale e nazionale, ivi compreso il progressivo adeguamento alle indicazioni concernenti il cd "NSO" (Nodo Elettronico Smistamento Ordini), adempimento obbligatorio ai fini della liquidazione e pagamento delle fatture a decorrere dal 1.1.2022.

ARTICOLO 7 – DIRETTIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA – E PANTOUFLAGE

Nel rispetto delle indicazioni poste dalla DGR 2309/2016 e delle note della DGSPW PG/2017/318350 del 28/04/2017 e PG/2020/0048793 del 23/01/2020 e ss.mm. in materia di informazione scientifica del farmaco nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale MTL s.a.s. dovrà produrre all'Azienda USL di Ferrara i regolamenti attuativi predisposti. Sarà cura dei professionisti deputati all'attività di controllo dell'Azienda USL, durante le visite per i controlli della documentazione sanitaria, valutare anche la presenza della apposita cartellonistica. In particolare, deve essere preferito l'accesso in video call degli informatori medico scientifici. Gli accessi in presenza dovranno comunque, essere soggetti a programmazione e scaglionati per motivi di sicurezza.

La Legge 190/2012 ha inserito all' art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 il comma 16 ter, il divieto di pantouflage, che preclude ai dipendenti pubblici, che abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro (per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione di appartenenza. Pertanto, la struttura MTL s.a.s. deve astenersi dall'attribuire detti incarichi.

ART. 8 ASSICURAZIONE

La struttura privata accreditata garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

ART. 9 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'Azienda USL, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato "Regolamento"), designa MTL Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

In particolare, la designazione ha ad oggetto i dati personali anagrafici dei pazienti nonché i loro dati personali di natura particolare in quanto necessari per la somministrazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. Il Responsabile è tenuto al rispetto della riservatezza, integrità e qualità dei dati e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità specificate e nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del trattamento conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento, al Codice e al presente Atto.

Il Responsabile è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE e di ogni altra disposizione normativa in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore e/o che vengano a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina e, più precisamente, nel trattamento dei dati affidati, dovrà avere cura di:

- attenersi alle clausole di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali anche in caso di trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, laddove autorizzato;

garantire la riservatezza delle informazioni e dei documenti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;

- trattare i dati personali affidati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliere e registrare i dati esclusivamente per gli scopi inerenti l'attività svolta e, comunque, rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento;

- verificare l'esattezza dei dati trasmessi o comunque trattati e, se necessario, aggiornarli, modificarli, rettificarli e/o cancellarli, nei limiti degli accordi stabiliti nell'Accordo e, comunque, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento, impegnandosi a riscontrare direttamente dette richieste nell'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento, informando il Titolare;

- autorizzare al trattamento i soggetti dei quali si avvale per svolgerlo, fornendo loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste nell'Accordo, secondo correttezza nel rispetto di misure adeguate di sicurezza.

Le parti danno atto che, in ogni caso, gli obblighi di fornire le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e di acquisire il consenso al trattamento dei dati, laddove necessario, competono all'Azienda Sanitaria.

Il Responsabile ha l'obbligo di attribuire ai soggetti autorizzati al trattamento gli stessi obblighi di segretezza e riservatezza gravanti sul personale del Titolare e di sensibilizzare e formare adeguatamente tutti i predetti soggetti alla corretta gestione dei dati personali trattati per conto del Titolare e al rispetto del Regolamento, del Codice e, in genere, delle norme e delle prassi in materia di protezione dei dati personali.

L' AUSL, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Regolamento, conferisce al Responsabile nominato il potere di designare altri responsabili del trattamento, purché stabiliti nell'Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento UE, nel caso in cui la stessa, per il trattamento dei dati, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere servizi e/o prestazioni di competenza del Responsabile principale.

In tal caso il Responsabile è tenuto a darne avviso ad AUSL, anche ai sensi e ai fini dell'art. 28, comma 2, secondo periodo, del Regolamento e ad imporre nel relativo contratto al sub responsabile tutti gli obblighi contenuti nel presente Accordo a carico del Fornitore. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, il Titolare potrà opporsi alla predetta designazione.

Il Responsabile è tenuto compilare, conservare ed aggiornare periodicamente il Registro dei Trattamenti che, in caso di richiesta, dovrà essere condiviso con il Titolare, limitatamente ai dati trattati in nome e per conto di quest'ultimo.

Il Responsabile ha l'onere di individuare e adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso dei dati personali e, comunque, relativamente ai trattamenti per i quali è stato designato, di assistere il Titolare al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a notificare al Titolare, nel minore tempo possibile, e comunque non oltre 12 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, qualsiasi ipotesi di violazione dei dati personali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati personali da lui trattati) che faccia sorgere l'obbligo del Titolare di procedere agli adempimenti di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-fornitori e/o sub-agenti. Il Responsabile è altresì tenuto a collaborare tempestivamente con il Titolare ai fini degli adempimenti di notifica e comunicazione di cui ai predetti articoli 33 e 34 del Regolamento, anche compilando formulari e questionari che il Titolare intenda sottoporli per le vie brevi.

La designazione a Responsabile sarà valida per la durata dell'Accordo e si considererà revocata a completamento dell'incarico e/o al venir meno, per qualsiasi causa, dell'Accordo. I dati trattati per conto del Titolare devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità contrattuali fatto salvo il rinvio a specifiche tempistiche previste dalle normative di settore. All'atto della cessazione delle

operazioni di trattamento o su richiesta del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo e dagli archivi cartacei i medesimi dati o copie degli stessi non oltre i 60 giorni dalla richiesta, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Laddove i dati personali, previa autorizzazione dell'AUSL, vengano trasferiti e/o comunicati dal Responsabile al di fuori dell'Unione Europea o in un territorio con un livello di protezione dei dati non riconosciuto dalla Commissione Europea, devono essere comunicate le misure volte per garantire un'adeguata tutela della riservatezza e della genuinità del dato come previsto dal Regolamento UE. Il Responsabile garantisce al Titolare la possibilità di effettuare verifiche sulla correttezza e liceità dei trattamenti effettuati e, comunque, finalizzate a verificare il rispetto del Regolamento, del Codice e del presente Accordo.

Il Responsabile si impegna a offrire ogni supporto necessario a tale attività di verifica, rispondendo alle richieste di informazioni e chiarimenti, rendendosi, altresì, disponibile alla compilazione di questionari, fornendo la documentazione eventualmente richiesta nonché consentendo l'accesso ai propri locali e sistemi al Titolare, anche per il tramite di un incaricato.

Il Titolare deve essere tenuto indenne per ogni perdita, costo, spesa, multa, sanzione, danno derivante da violazioni dalle clausole contrattuali previste nella presente nomina poste in essere dal Responsabile.

ART. 10 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Struttura privata accreditata dovrà attenersi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con DPR n. 62/2013 e dal vigente Codice di Comportamento aziendale reperibile all'indirizzo <http://at.ausl.fe.it/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e a tal fine dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in esso contenute. La Struttura inoltre ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società. Il personale con queste caratteristiche non può infatti svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'onere della verifica della veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dallo stesso sottoscritto preventivamente alla stipula del contratto di lavoro è in capo alla struttura.

La validità del presente accordo è subordinata alla correttezza e completezza della documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e ss.mm.ii.

La Struttura è tenuta altresì a fornire all'Azienda Usl di Ferrara la documentazione strumentale alla certificazione sopracitata nonché a comunicare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti proprietari nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi (art. 10 sexies, punto 11, L. 575/65).

Nei confronti della Struttura non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità della Struttura di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITA

Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva norme, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità del personale dipendente del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti di tipo sanitario con il SSN a titolo convenzionale o anche libero- professionale, a prestare la propria attività nei confronti delle Strutture private Accreditate, fatta salva la normativa speciale derogatoria emanata in occasione della diffusione del virus Covid-19.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Struttura privata accreditata attesta che, per tutta la durata del contratto, in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

MTL si impegna all'invio dell'elenco aggiornato del personale sanitario che intrattiene rapporti con la struttura privata accreditata, specificando le qualifiche, le specializzazioni conseguite e l'attività specialistica svolta e a corredo degli elenchi nominativi dovranno essere presenti le certificazioni di compatibilità per il personale medico.

ART. 12 - CONTROVERSIE

La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione ai reciproci adempimenti del presente contratto sarà rimessa all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

A tal fine le parti individuano quale Foro competente quello di Ferrara.

ART. 13- VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023, previo aggiornamento annuale dell'attività commissionata e del corrispondente valore economico.

Le parti concordano che l'accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo contratto, al fine di non interrompere l'erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza.

Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.

ART. 14 - CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI

Il presente Accordo, redatto in carta libera sarà assoggettato ad imposta di registro solo in caso d'uso, con oneri a carico del richiedente, conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) - della Tariffa - parte seconda allegata al citato D.P.R.

L'Azienda U.S.L. di Ferrara trasmetterà il presente atto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione al Servizio Assistenza Territoriale – Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna.

Letto, approvato e sottoscritto,

Ferrara _____

Il Direttore Generale
Azienda USL di Ferrara
Dott.ssa Monica Calamai

L'Amministratore Unico
M.T.L. s.a.s.
Dott. Tommaso Lucci

ALLEGATI;

1. Scheda Paziente

MTL - PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI - SCHEDA PAZIENTE

Cognome e nome: _____
 Data di nascita: _____
 Comune di nascita: _____
 Codice fiscale: _____
 Comune di residenza: _____

- ISEE entro 8.000 euro >> ticket 0; costo manufatti 0
 ISEE da 8.001 a 12.500 euro >> ticket 40 euro per prestazione + intero costo manufatti
 ISEE da 12.501 a 15.000 euro >> ticket 60 euro per prestazione + intero costo manufatti
 ISEE da 15.001 a 20.000 euro >> ticket 80 euro per prestazione + intero costo manufatti
 ISEE da 20.001 a 22.500 euro >> tariffa intera prestazione + intero costo manufatti
 CONDIZIONI DI VULNERABILITA' SANITARIA >> ticket 0; intero costo manufatti >> indicare cod. patologia: _____

PRESTAZIONI PROTESI - DA INSERIRE IN FILE ASA

| descrizione prestazione | codice | costo | q.tà | costo totale |
|---|---------|-------|------|--------------|
| Trattamento per applicazione protesi rimovibile completa (per arcata) | 23.43.1 | 155 | | |
| Trattamento per applicazione protesi rimovibile parziale (per arcata) | 23.43.2 | 98 | | |
| Molaggio selettivo dei denti con tecnica diretta (per seduta) | 23.49.1 | 43 | | |
| Riparazione protesi rimovibile fratturata | 99.97.2 | 21 | | |
| Protesi rimovibile: aggiunta elementi e/o ganci | 99.97.2 | 21 | | |
| Protesi rimovibile: ribasamento con metodo indiretto | 99.97.2 | 21 | | |
| Protesi rimovibile: ribasamento con metodo diretto | 99.97.2 | 21 | | |
| Inserzione di protesi provvisoria (per elemento) | 23.43.3 | 20 | | |
| totale da fatturare | | | | |

MANUFATTI PROTESI - DA FATTURARE SEPARATAMENTE

| descrizione prodotto | costo | q.tà | costo totale |
|--|--------|------|--------------|
| <i>protesi scheletrata</i> | | | |
| Scheletrato in cromo-cobalto con ganci e appoggi | 77,05 | | |
| Parascheletrato comprensivo di ganci, appoggi e retina | 50,25 | | |
| Punzone in cromo-cobalto | 6,70 | | |
| Cassettato metallico | 10,05 | | |
| Faccette in resina per cassettato metallico | 14,07 | | |
| Attacchi di precisione | 127,30 | | |
| <i>protesi mobile</i> | | | |
| Porta impronte individuale in resina | 10,05 | | |
| Vallo in cera su base in resina | 13,40 | | |
| Elemento della protesi e/o ancoraggio | 12,73 | | |
| Ribasatura a caldo | 33,50 | | |
| Protesi in nailon escluso costo denti | 80,40 | | |
| Gancio in nailon | 20,10 | | |
| Barra di rinforzo tipo Wapo | 6,70 | | |
| <i>riparazioni</i> | | | |
| Aggiunta gancio su protesi in resina | 6,70 | | |
| Riparazione protesi | 10,05 | | |
| Aggiunta sella in cr-co a scheletrato | 26,80 | | |
| Riparazione scheletrato | 10,05 | | |
| Aggiunta gancio in cr-co | 10,05 | | |
| Aggiunta gancio a filo con impronta | 8,71 | | |
| Saldatura in cr-co su scheletrato esistente | 10,05 | | |
| Trasformazione di vecchia protesi in protesi provvisoria | 33,50 | | |
| totale da fatturare | | | |